

Cambio di residenza in tempo reale

(iscrizione anagrafica - cambio di abitazione all'interno del Comune - trasferimento di residenza all'estero)

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche sotto indicate nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

> ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO (Mod. 1)

I cittadini italiani o stranieri che trasferiscono stabilmente la propria dimora abituale nel Comune di Villa San Giovanni, da altro comune italiano o dall'estero, devono rendere dichiarazione di residenza entro venti giorni dalla data del trasferimento. La dichiarazione è presentata dal diretto interessato che ha trasferito la dimora abituale in Villa San Giovanni. Nel caso di trasferimento di nucleo familiare la denuncia può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti della famiglia, purché maggiorenne. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita la potestà o la tutela.

Per coloro che entrano a far parte di una convivenza la dichiarazione di trasferimento è resa dal responsabile della convivenza stessa.

Se l'utente è in possesso di libretto di circolazione di veicoli e/o di patente di guida italiana o rilasciata da Paesi dell'UE e riconosciuta in Italia, dovrà compilare la relativa sezione della modulistica per richiedere l'aggiornamento dei documenti da parte della Motorizzazione civile, nell'attesa della definizione della pratica verrà rilasciata apposita ricevuta per circolare. Entro 180 gg. dalla variazione, la Motorizzazione provvederà ad inviare presso il domicilio indicato, i tagliandi con la nuova residenza, da applicare sui documenti.

> CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE (Mod. 1)

Qualora il cittadino trasferisce la propria abitazione all'interno del Comune, deve rendere apposita dichiarazione all'ufficio anagrafe entro 20 giorni. Può fare la dichiarazione ogni cittadino maggiorenne, qualora abiti fisicamente nell'alloggio, e può richiedere il cambio per sé, per gli altri componenti della famiglia anagrafica e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

Per coloro che entrano a far parte di una convivenza, la dichiarazione di trasferimento è resa dal responsabile della convivenza stessa.

Se l'utente è in possesso di libretto di circolazione di veicoli e/o di patente di guida italiana o rilasciata da Paesi dell'UE e riconosciuta in Italia, dovrà compilare la relativa sezione della modulistica per richiedere l'aggiornamento dei documenti da parte della Motorizzazione civile, nell'attesa della definizione della pratica verrà rilasciata apposita ricevuta per circolare. Entro 180 gg. dalla variazione, la Motorizzazione provvederà ad inviare presso il domicilio indicato, i tagliandi con la nuova residenza, da applicare sui documenti.

> EMIGRAZIONE ALL'ESTERO (Mod. 2)

I cittadini italiani già residenti nel Comune di Villa San Giovanni, che trasferiscono la residenza all'estero, possono ottenere l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).

Il cittadino può scegliere due diverse modalità per dichiarare il trasferimento all'estero:

- rendere direttamente la dichiarazione al Consolato Italiano all'estero.
- rendere la dichiarazione al comune di residenza e successivamente al Consolato.

La dichiarazione al Consolato Italiano deve essere resa in entrambi i casi, entro 90 giorni dalla data di espatrio. L'iscrizione all'AIRE riguarda i cittadini italiani che si recano all'estero per un periodo superiore a 12 mesi, con esclusione dei dipendenti civili e militari dello Stato.

ISCRIZIONI O VARIAZIONI ANAGRAFICHE - MINORI

In caso di iscrizione o variazione anagrafica di minore chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela o l'amministrazione di sostegno (in relazione ai poteri attribuitigli dal decreto di nomina del Tribunale) deve compilare il presente modulo riportando i propri dati nel riquadro n. 1 pag. 1 e riportare i dati del minore nel riquadro 2 della Dichiarazione di Residenza – Mod. 1.

Qualora la richiesta di mutazione anagrafica preveda il trasferimento di minore e di un solo genitore è necessario allegare alla domanda una Dichiarazione di assenso minori (ALLEGATO C) sottoscritta dall'altro genitore con fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno e disponibili su questa pagina, compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Qualora l'abitazione non sia di proprietà del richiedente, inoltre, è necessario allegare il documento di identità del proprietario.

Qualora nell'abitazione siano già presenti altri occupanti è necessario che l'intestatario della famiglia anagrafica rilasci dichiarazione di accettazione, utilizzando il modulo Dichiarazione di accettazione (ALLEGATO D) presente in fondo a questa pagina. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità dell'intestatario della famiglia anagrafica.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato **NON appartenente all'Unione Europea** deve allegare la documentazione indicata nell'ALLEGATO A presente in fondo a questa pagina.

Il cittadino di Stato **appartenente all'Unione Europea** deve allegare la documentazione indicata nell'ALLEGATO B presente in fondo a questa pagina.

Inoltre, in applicazione dell'art. 5 del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014, nei casi di:

- contratto di locazione o comodato d'uso non registrati, è possibile presentare, in luogo del titolo autorizzativo, una dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile (vedi ALLEGATO E in fondo alla pagina);
- richiesta di residenza da parte del familiare/ospite del soggetto avente un titolo autonomo di occupazione dell'immobile, è necessario presentare una dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile (vedi ALLEGATO E in fondo alla pagina).

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

- direttamente all'ufficio Anagrafe del Comune di Villa San Giovanni, in Via Nazionale 625, negli orari di apertura al pubblico dello sportello (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – martedì e giovedì, anche di pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 16.00), **previo appuntamento da richiedere telefonicamente al numero 0965.7934248.**
- per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **protocollo.villasg@asmepec.it.**

L'invio per posta elettronica certificata è consentito ad UNA delle seguenti condizioni:

1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, procede gli accertamenti dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica. Trascorso tale termine, senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 Legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo, l'interessato verrà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.